



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, VACCIANO,
MORONESE, SCIBONA, BULGARELLI, MOLINARI, MORRA, MARTON,
BOTTICI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO, AIROLA
e CIOFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2014

Istituzione del salario minimo orario

ONOREVOLI SENATORI. – Il lavoro è un aspetto essenziale della vita umana.

È alla base del benessere individuale e collettivo e fonte di sussistenza, sviluppo, auto-realizzazione e inclusione sociale. Il diritto internazionale ed europeo e la Dichiarazione universale dei diritti umani stabiliscono obblighi per gli Stati di assicurare la piena attuazione del diritto al lavoro e della protezione dei diritti dei lavoratori. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa insistono anche sulla necessità di rispettare una serie di diritti atti a rendere il lavoro dignitoso e accessibile a tutti.

Costruire una società inclusiva e prospera attraverso il lavoro richiede soluzioni globali come la definizione *ex lege* di un salario minimo orario (SMO).

La risoluzione 1993 adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 10 aprile 2014 si muove proprio in questa direzione.

Auspica infatti che gli Stati membri approvino nei loro rispettivi ordinamenti misure volte a «garantire un salario minimo nazionale e piani di protezione sociale ad un livello che corrisponde alle esigenze di sviluppo nazionali». L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa considera fondamentale che i governi degli Stati europei non arretrino sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sulle regole di protezione per il lavoro auspicando che questi vengano garantiti per tutti.

In tutta Europa, le preoccupazioni circa l'erosione dei diritti dei lavoratori, la sicurezza del lavoro e la qualità nelle prospettive di occupazione, in particolare per i giovani e

gli immigrati, sono al centro del dibattito pubblico.

La prolungata stagnazione economica, le politiche di deregolamentazione e austerità nei Paesi sviluppati hanno distrutto più posti di lavoro di quanti ne sono stati creati.

Il dinamismo dei Paesi in via di sviluppo, certamente assai più competitivi ma decisamente indietro sui diritti dei lavoratori, ha innescato nei paesi europei una vera e propria «corsa al ribasso» sui salari, sulla protezione sociale e sulla tutela dei posti di lavoro, aggravando così le disuguaglianze e il *dumping* sociale.

Solo uno sviluppo delle condizioni lavorative orientato alla sicurezza e alla salvaguardia della salute permette ai lavoratori di attingere appieno al loro potenziale. Nella risoluzione adottata, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa considera fondamentale che i governi non debbano fare concessioni al ribasso circa la salvaguardia dei livelli occupazionali.

La finalità del presente disegno di legge è dunque garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità.

In base all'articolo 2, il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto e nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

Lo SMO è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'ISTAT.

Per i contratti di lavoro in essere, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

L'articolo 3 precisa che le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente del salario minimo; che non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari; che lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro (ed ogni patto contrario è nullo) ed è impignorabile.

L'articolo 4 stabilisce che lo SMO si applica a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In ogni caso tali disposizioni debbono essere ri-

spettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva la quale peraltro, non può fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

Lo SMO viene anche applicato a particolari figure autonome di lavoro come i praticanti degli studi professionali.

Per garantire l'effettività delle disposizioni di cui al presente disegno di legge è prevista all'articolo 5 una sanzione amministrativa a carico dei datori di lavoro che violino l'obbligo salariale minimo.

Da ultimo, al fine di fronteggiare il diffusissimo e deprecabile fenomeno di situazioni di ricatto e sfruttamento del lavoratore ad opera del datore, viene introdotta un'aggravante specifica che prevede un aumento della pena sino alla metà del reato di appropriazione indebita, nell'ipotesi in cui il fatto di reato sia commesso dal datore in danno del lavoratore mediante violazione delle norme in materia di minimi salariali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del salario minimo orario)

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è istituito il salario minimo orario (SMO).

Art. 2.

(Determinazione)

1. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

2. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

3. Lo SMO è incrementato al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrizzazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Art. 3.

(Esclusioni e limitazioni)

1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non sono considerate componente dello SMO.

2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal lavoratore.

3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni patto contrario.

4. Lo SMO è impignorabile.

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In ogni caso tali disposizioni devono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono fissare minimi salariali inferiori allo SMO.

2. Per i soggetti praticanti presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio della professione, la retribuzione oraria non può essere inferiore a quella stabilita all'articolo 2.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 2 e 3, corrisponda al lavora-

tore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

2. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme recate dalla presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e in 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate

al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

4. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziato dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.

